

**Edizione di giovedì 16 Dicembre 2021**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 13 dicembre**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

## **IVA**

**Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi**  
di Laura Mazzola

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Creazione di una personal holding: vantaggi e svantaggi**  
di Ennio Vial

## **CONTROLLO**

**Ultima chiamata per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori enti locali**  
di Emanuel Monzeglio

## **CRISI D'IMPRESA**

**Dichiarazione di fallimento anche a seguito di un solo inadempimento**  
di Lucia Recchioni

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Maggioranza di soci non professionisti nelle STP: il nuovo parere del CNDCEC (PO n. 132/2021)**  
di Barbara Marrocco di MpO & Partners

## **GIORNALISMO COSTRUTTIVO**

### **I 4 principi del giornalismo costruttivo e di qualità**

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 13 dicembre***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **63esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata al recepimento, nel nostro ordinamento, della c.d. **“Direttiva Quick Fixes”**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i principali profili riguardanti la **relazione tecnica asseverata** ai fini del riconoscimento del **credito d’imposta R&S&I&D**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, è stato esaminato il tema delle **società di comodo** mentre nel corso della rubrica dedicata alla finanza agevolata di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulle **risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S&I IN NOTA INTEGRATIVA**

**2. NUMERO DI IDENTIFICAZIONE E CESSIONI INTRACOMUNITARIE**

**1. INVESTIMENTI 4.0 E DIVIETO DI CUMULO**

## # 10

### **Errori nella compilazione dell'Intrastat: effetti**

---

***Quindi, se ho capito bene, sbagliare l'Intrastat significa perdere la non imponibilità Iva?***

**P.D.T.**

---

A seguito del recepimento della “Direttiva quick fixes”, l'articolo 41, comma 2-ter, D.L. 331/1993 espressamente prevede che le cessioni intracomunitarie possano essere considerate non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'Intrastat, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso. Null'altro è stato specificato sul punto, ragion per cui, ad oggi, non è chiaro come errori, pur non commessi con intenti frodatori, possano incidere sul regime di non imponibilità della cessione comunitaria.

Le Linee guida della Commissione Europea riconoscono, tra gli errori giustificabili, quelli di invio del modello nel mese successivo, gli errori sulla partita Iva, quando la stessa sia sempre riferita allo stesso soggetto ma magari sia stata modificata a seguito di operazioni straordinarie, e gli errori “involontari” sul valore della cessione.

Il Legislatore, però, nel recepire la Direttiva, nulla ha precisato sul punto, ragion per cui si ritiene essenziale un intervento ufficiale.

## # 9

### **Credito d'imposta R&S: da quale periodo d'imposta decorre l'obbligo di redazione della relazione tecnica?**

---

***L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'impresa l'omessa redazione della relazione tecnica su attività di R&S ex art. 3, D.L. 145/2013 svolte nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017.***

***Da quando è stato introdotto tale adempimento?***

**D.R.**

---

Nella previgente disciplina del credito d'imposta R&S l'obbligo di “redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione” è dettato dall'articolo 3, comma 11-bis, D.L. 145/2013.

Il comma 11-bis in esame è stato introdotto dall'articolo 1, comma 70, lettera g), L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), con decorrenza retroattiva al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, come espressamente previsto al successivo comma 71.

Pertanto l'obbligo di redazione e conservazione di una relazione tecnica relativa alle attività di R&S di cui al credito d'imposta disciplinato dall'articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. decorre:

- per la generalità delle imprese dal periodo d'imposta 2018;
- per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dal periodo in corso al 31.12.2018.

In relazione ai crediti d'imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 maturati nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 non era previsto un obbligo analogo.

## # 8

### **Incidenza dei ricavi di natura straordinaria sul test di operatività**

---

***Una società di locazione immobiliare contabilizza tra i "ricavi diversi" (A5 C.E.) i contributi Gse, i rimborsi spese addebitati agli inquilini e i risarcimenti assicurativi che incassa.***

***Nel 2020 tra i "ricavi diversi" era presente un importo significativo afferente a costi straordinari quali oneri di urbanizzazione e a sanzioni che la società aveva dovuto corrispondere all'Ente locale e che a sua volta aveva addebitato all'inquilino in accordo fra le parti.***

***Considerato che questi ricavi sono imputati alla voce A5 del Conto economico, devono essere considerati all'interno dell'ammontare complessivo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini del test sulle società non operative?***

**F.R.**

---

Il D.Lgs 139/2015 ha riformulato lo schema di conto economico disciplinato dall'articolo 2425 cod. civ., eliminando le voci afferenti alla gestione straordinaria (E20 ed E21).

L'Oic 12 ha previsto, pertanto, che la classificazione dei componenti positivi e negativi straordinari avvenga nelle voci di conto economico maggiormente consone.

In ambito tributario, il comma 4 dell'articolo 13-bis D.L. 244/2016 ha sancito che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 2425 cod. civ. va inteso come rivolto ai medesimi componenti, acquisiti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria scaturenti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Il conseguimento di altri ricavi, pertanto, anche se di natura straordinaria (a eccezione di quelli derivanti da trasferimenti di aziende o di rami di aziende) consente di incrementare la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi da confrontare, in riferimento alle società di comodo, con le percentuali definite dall'articolo 30 L. 724/1994.

## # 7

### **Numero identificativo quale condizione per la non imponibilità della cessione intracomunitaria**

---

***Quick fixes: numero di identificazione attribuito da altro Stato membro; parliamo del numero di partita IVA comunitario? Esiste un "portale" dove verificare la bontà di questi "numeri identificativi"?***

**ST. ASS. B.-T.**

---

La Direttiva Ue 2018/1910 (c.d. Direttiva quick fixes) ha attribuito rilevanza sostanziale al numero identificativo Iva e all'iscrizione al Vies.

A seguito del suo recepimento è stato quindi inserito il comma 2 ter nell'articolo 41 D.L. 331/1993, in forza del quale "2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso".

La comunicazione del numero identificativo (ovvero della partita Iva) costituisce quindi condizione per la non imponibilità.

La partita Iva va verificata sull'archivio Vies del sito della Commissione Europea.

## # 6

### **Ipab in condominio e superbonus**

---

***L'Ipab non potrebbe beneficiare del superbonus quale condòmino?***

**R.T.**

---

In effetti la risposta all'istanza di interpello n. 804 del 10.12.2021 non è molto chiara sul punto.

Leggendo il caso prospettato pare comprendere che l'Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza) possieda immobili facenti parte di un condominio; dunque, l'intero immobile non è di proprietà dell'Ipab stessa.

Se ne può dedurre, quindi, che l'Ipab possa beneficiare del superbonus, limitatamente agli interventi sulle parti comuni.

L'agevolazione è invece esclusa per gli interventi sulle singole unità.

## # 5

### Credito d'imposta R&S: criterio di cassa o di competenza?

---

***Le spese di R&S che vanno a determinare il credito d'imposta, vanno conteggiate per competenza o per cassa?***

**P. M.**

---

L'imputazione degli investimenti avviene secondo il criterio di competenza fiscale previsto dall'articolo 109 Tuir.

Da ciò ne discende che anche i costi capitalizzati, indipendentemente dall'assoggettamento al processo di ammortamento, concorrono alla formazione del credito d'imposta nei singoli periodi agevolati.

## #4

### Società in condominio e spettanza superbonus

---

***Si è parlato di persone fisiche condòmini, ma se fosse una società ad essere condòmino?***

**D.G.**

---

Quando parliamo di interventi sulle parti comuni il beneficiario è il condominio, che, successivamente, sarà chiamato a ripartire la spesa, indipendentemente dal fatto che il singolo condòmino sia una persona fisica o una società.

## # 3

### Indicazione del credito d'imposta R&S&I in nota integrativa

---

***Credito d'imposta R&S&I – Quale informativa andava data in nota integrativa al bilancio al 31/12/2020 e in quale parte della nota? La mancanza di tale informativa impedisce l'utilizzo del credito d'imposta?***

**C. G.**

---

Come noto, nel caso in cui i costi di ricerca e sviluppo siano capitalizzati è necessario indicare in nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2427 cod. civ., la loro composizione, le ragioni di iscrizione in stato patrimoniale e i criteri di ammortamento.

Nei paragrafi 4.9.2 e 4.9.3 della circolare 13/E/2017 è stato precisato che, “la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento” richiedendo, invece, “la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali. [...] la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili”.

Se il quesito, invece, intende far riferimento alla disciplina sulle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017, si ricorda che sono esclusi dalla cennata disciplina i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale, quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono riconosciuti a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (come, ad esempio, il credito d'imposta ricerca e sviluppo).

## # 2

### Numero di identificazione e cessioni intracomunitarie

---

***La comunicazione del numero di identificazione si può considerare effettuata in qualsiasi modo? tale dato si può considerare comunicato se reperito sulla corrispondenza ovvero dai documenti commerciali?***

**D. SRL M. D. P.**

---

La Commissione Europea, nelle proprie linee guida, ha precisato che “le modalità di comunicazione del numero di identificazione Iva tra le parti contraenti non sono specificate nel



*testo giuridico. Tali modalità di condivisione sono quindi lasciate alla discrezione delle parti contraenti e non sono soggette ad alcun requisito formale (uso di un documento specifico, ad esempio)". Pertanto, "dal fatto che il cedente abbia indicato il numero di identificazione Iva del proprio acquirente nella fattura si può desumere che l'acquirente abbia comunicato il proprio numero di identificazione Iva al cedente".*

Si ricorda, inoltre, che è sempre necessario verificare che il numero di identificazione sia stato validamente iscritto negli archivi Vies, conservando traccia dell'avvenuto controllo.

## # 1

### Investimenti in beni strumentali e divieto di cumulo

---

***L'eventuale divieto di doppio finanziamento riguarderebbe solo il credito investimenti 4.0 o anche quello ordinario (nel 2021 pari al 10%)?***

**C. G.**

---

Come anticipato nel recente contributo a firma dell'Ufficio Tecnico di Golden Group "[Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento](#)", il Regolamento 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede una nuova disposizione in merito alla cumulabilità dei fondi del PNRR, che potrebbe avere delle importanti effetti anche su misure già in essere.

L'aspetto sul quale si concentrano le maggiori preoccupazioni degli esperti ruota attorno quei crediti per i quali le attuali disposizioni normative prevedono la possibilità di cumulo, come ad esempio i crediti d'imposta per beni ordinari e 4.0, entrambi ricompresi nel Piano Transizione 4.0.

La recente circolare MEF 21/2021, andando oltre il regolamento, ha infatti espressamente chiarito che non deve esserci *"una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale"*.

In merito alla prospettata problematica si rende necessario attendere i chiarimenti che saranno forniti dal legislatore (presumibilmente con la Legge di bilancio di imminente approvazione).

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## IVA

### ***Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi***

di **Laura Mazzola**



In occasione delle **festività natalizie** le imprese sono solite offrire degli **omaggi ai propri clienti**.

In merito alla possibilità di **dedurre interamente tali costi dal reddito fiscale**, occorre verificare se gli omaggi **rientrano o meno nell'attività di impresa**.

In particolare, sotto il profilo delle imposte dirette, i costi sostenuti per l'**acquisto di beni, da cedere gratuitamente a terzi, non prodotti e/o scambiati dall'impresa**, sono considerati:

- **integralmente deducibili** dal reddito nel periodo di sostenimento, **se di valore unitario inferiore a 50 euro**, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#);
- **deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste** a seconda del volume di ricavi, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#) e dell'[articolo 1, comma 2, D.M. 19.11.2008](#), **se di valore unitario superiore a 50 euro**.

Ai fini **Iva** gli importi sono considerati, ai sensi dell'[articolo 19-bis.1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#):

- **integralmente detraibili, se di valore unitario non superiore a 50 euro;**
- **totalmente indetraibili, se di costo unitario superiore a 50 euro.**

Per quanto riguarda la definizione di “**valore unitario**”, sia con riferimento alle imposte dirette che all'**Iva**, occorre rilevare che, secondo quanto specificato dalla [circolare 34/E/2009](#), **par. 5.4**, non si deve intendere il costo dei **singoli beni**, bensì bisogna considerare l'**omaggio** nel suo complesso.

Nella sostanza, quindi, per il caso classico del **cesto natalizio**, composto di **vari beni** il cui valore unitario dei singoli pezzi è **non superiore a 50 euro ciascuno**, ma complessivamente, la confezione supera il predetto valore, la **spesa** non risulta interamente deducibile e, di

conseguenza, deve essere inquadrata come **spesa di rappresentanza**.

Tuttavia, la **deduzione** rimane integrale se allo stesso cliente sono regalati **più beni singoli** (o più confezioni singole) **di valore non superiore a 50 euro** (ad esempio due cesti da 40 euro ciascuno).

Diversamente, sotto il profilo delle imposte dirette, i costi sostenuti per **i beni, da cedere gratuitamente a terzi, prodotti e/o scambiati dall'impresa**, sono considerati a seconda del valore di mercato e del costo di produzione.

In particolare:

- occorre individuare il **valore di mercato dell'omaggio, al fine di valutare l'importo della spesa da sottoporre al test di deducibilità**. Se il valore di mercato risulta superiore a 50 euro, si tratta di spesa di rappresentanza, in caso contrario si tratta di costo a deducibilità integrale;
- successivamente occorre individuare il **costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, il quale rappresenta l'importo effettivamente deducibile in bilancio**.

In merito all'**Iva**, essa è **sempre detraibile**, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'[articolo 19-bis.1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#).

In relazione poi all'eventuale **rivalsa dell'Iva** sulla successiva **cessione gratuita**, l'[articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), dispone che la stessa **non è obbligatoria** per le **cessioni gratuite** di cui all'[articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#).

A tal fine se l'**Iva non è addebitata in rivalsa**, l'**operazione** può essere **certificata**:

- emettendo un'**autofattura con l'indicazione del prezzo d'acquisto dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta**, specificando anche che si tratta di "**autofattura per omaggi**". L'**autofattura**, che deve essere annotata sul registro Iva delle vendite ex [articolo 23 D.P.R. 633/1972](#), può essere emessa **singolarmente** per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
- in alternativa, annotando, su un apposito "**registro degli omaggi**" tenuto a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#), l'**ammontare globale dei prezzi d'acquisto dei beni ceduti gratuitamente**, riferiti alle **cessioni** effettuate in ciascun giorno, distinte per **aliquota**.

Nell'ipotesi di **rivalsa dell'Iva**, invece, occorre emettere regolare **fattura** al cliente, specificando che si tratta di cessione per **omaggio**.

Si ricorda, infine, che l'**Iva non addebitata in rivalsa** è **indeducibile** ai fini delle imposte sui redditi.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Creazione di una personal holding: vantaggi e svantaggi***

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 177, commi 2 e 2 bis, Tuir](#) prevedono **due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato**: l'una volta a far acquisire alla **holding** una **partecipazione di controllo**, l'altra volta a consentire la **creazione di una holding con un unico socio** attraverso il conferimento di una **partecipazione qualificata**.

Si parla di **personal holding** soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una **partecipazione non di controllo "trasforma"**, attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Vari sono i **vantaggi** o, a seconda del punto di vista, gli **svantaggi** dell'operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell'assemblea della **società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista**. In secondo luogo egli potrà **cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding**, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le **valutazioni di un possibile abuso**, era **pensabile** poter donare ai figli la propria **quota totalitaria beneficiando della esenzione** di cui all'[articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990](#).

Purtroppo, la [risposta ad interpello n. 552 del 25.08.2021](#) ha sensibilmente complicato la questione, **negando l'applicabilità del regime di favore alla holding** che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa **libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi** nell'assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua **personal holding**, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla **possibilità di usare la *personal holding* come *liquidity company*.**

In sostanza, **i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5%** del loro ammontare ai sensi dell'[articolo 89 Tuir](#) e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si **posticipa il prelievo del 26%.**

La liquidità verrà **investita all'interno della società di capitali** e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le **immobilizzazioni finanziarie**, si può beneficiare del regime della pex anche in relazione agli **investimenti operati attraverso un intermediario finanziario.**

Si tratta di una opportunità interessante, in quanto **la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26%** con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la **società di persone commerciale**, il discorso si complica. **Si perde l'efficienza del veicolo per la gestione della liquidità**, in quanto il reddito verrebbe imputato **per trasparenza ai soci**. Inoltre, si rilevano anche le **difficoltà di realizzare il conferimento ex [articolo 177, comma 2, Tuir](#)**, atteso che l'Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, **altri profili di interesse** come ad esempio la **riservatezza** connessa alla **mancata necessità di depositare il bilancio** e un **profilo di tutela delle quote** atteso che **per le società di persone l'aggredibilità dovrebbe essere esclusa.**

## CONTROLLO

---

### ***Ultima chiamata per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori enti locali***

di Emanuel Monzeglio



Prevista per oggi, **16 dicembre, alle ore 18.00**, l'ultima chiamata per l'iscrizione nell'Elenco **revisori degli enti locali** e per la dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti.

L'elenco dei revisori enti locali è stato **formato in applicazione del Regolamento n. 23 del 15 febbraio 2012**, approvato con decreto dal Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012.

In tale elenco sono inseriti, a richiesta, **i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali** – ai sensi del D.Lgs. 39/2010 – nonché gli **iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**. L'inserimento avviene con **l'iscrizione a livello regionale** sulla base della residenza anagrafica di ciascun richiedente, previo **accertamento del possesso dei requisiti**, in relazione alla tipologia e alla dimensione degli enti locali raggruppati in fasce.

L'[articolo 1, comma 3, D.M. 23/2012](#), definisce le fasce nel seguente modo:

1. **fascia 1**: comuni fino a 4.999 abitanti;
2. **fascia 2**: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
3. **fascia 3**: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché provincie.

L'inserimento nelle sopra citate fasce è **subordinata al possesso di determinati requisiti**, differenti per ogni fascia.

In particolare, l'[articolo 3 D.M. 23/2012](#) prevede:

- **per la fascia 1, l'iscrizione da almeno 2 anni** al Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il **conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi** in seguito



alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali;

- **per la fascia 2, l'iscrizione da almeno 5 anni** al Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e **il conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi** in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali, oltre ad **aver svolto almeno un incarico di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni**;
- **per la fascia 3, l'iscrizione da almeno 10 anni** al Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, **il conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi** in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali, oltre ad **aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni**.

In virtù dell'onere in esame, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con **l'informativa n. 101/21**, dello scorso 8 novembre, ha reso noto **l'avviso pubblico, di cui al decreto 22 ottobre 2021 del ministero dell'Interno**, concernente **le modalità e i termini per il mantenimento dell'iscrizione** e per la presentazione delle **nuove domande di iscrizione** nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022.

Il termine **perentorio** stabilito è quello del **16 dicembre 2021, entro e non oltre le ore 18.00**, ribadendo altresì che i **crediti formativi di riferimento** sono quelli **conseguiti dal 1° gennaio al 30 novembre 2021** e che il requisito relativo allo **svolgimento di precedenti incarichi** (triennali) di revisione dei conti – richiesto per la fascia numero 2 e per la fascia numero 3 – **deve riferirsi ad incarichi svolti presso enti locali** ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000](#).

Quanto alle **modalità**, vengono **distinte** quelle relative alla **prima domanda di iscrizione** all'elenco 2022 da quelle di **dimostrazione del permanere dei requisiti** per i soggetti già iscritti nell'elenco 2021.

Riguardo alla **prima iscrizione** all'elenco 2022, i soggetti che desiderano fare domanda dovranno presentarla al **Ministero dell'Interno** – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – **esclusivamente per via telematica** con la compilazione dell'apposito modello contenente i **dati anagrafici** e la **dichiarazione del possesso dei requisiti** sopra descritti, specificando di non essere assoggettati all'eventuale sanzione della sospensione rispetto al requisito dell'iscrizione all'Ordine o al Registro.

La compilazione del modello dovrà avvenire all'indirizzo web **"https://dait.interno.gov.it/finanza-locale"**, attraverso la selezione della sezione denominata: **"Accedi all'area dei revisori"** quindi di quella **"Accedi alle banche dati"** e infine **"Accedi all'area personale"**. L'accesso può avvenire **esclusivamente** tramite identità digitale: **SPID, CIE e CNS**.



Coloro che, invece, risultano **già iscritti nell'elenco**, dovranno **solamente comprovare il permanere dei requisiti di cui all'[articolo 3 D.M. 23/2012](#)**, accedendo alla propria area riservata, ovvero procedere all'inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021. Infatti, il sistema propone **automaticamente tutti i dati già inseriti** nella precedente iscrizione. Sarà cura dell'iscritto **verificare la veridicità** dei dati proposti.

Per entrambe le “comunicazioni”, entro le successive 12 ore dalla chiusura della domanda, se la procedura è stata **correttamente eseguita**, l'interessato **riceverà, dall'indirizzo pec** della finanza locale, una **comunicazione circa il buon esito** dell'acquisizione della domanda.

È bene precisare che **solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l'avvenuta acquisizione della domanda**.

L'Amministrazione finanziaria si riserva di **effettuare i dovuti controlli** sulla veridicità dei dati inseriti e, in seguito **approverà l'elenco** dal quale verranno **estratti i nominativi degli organi di revisione** economico-finanziaria con **decorrenza dal 1° gennaio 2022**.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Dichiarazione di fallimento anche a seguito di un solo inadempimento***

di Lucia Recchioni



Lo **stato di insolvenza** è una **situazione oggettiva dell'imprenditore**, che **prescinde dal numero dei creditori**; per questo motivo, quindi, è ben possibile che anche **un solo inadempimento** possa far scattare la **dichiarazione di fallimento**.

È questo il principio richiamato dall'**ordinanza** della **Corte di Cassazione n. 40165**, depositata ieri, **15 dicembre**.

Il caso riguarda una **società cooperativa** che era stata **dichiarata fallita**, la quale aveva conseguentemente promosso **reclamo**.

Riteneva, infatti, la società, di essere stata dichiarata fallita **pur in assenza di uno stato di insolvenza**, essendo stato dimostrato l'inadempimento di **un solo credito** (ammontante ad euro 13.737,79), tra l'altro **contestato nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**.

In effetti, osserva la Corte di Cassazione, la **ragionevole contestazione di un credito** toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'**insolvenza**; purtroppo, nel caso di specie, **la società cooperativa non aveva indicato le ragioni** per le quali la somma doveva ritenersi non dovuta, **non producendo in giudizio** nemmeno **l'atto di opposizione** al decreto ingiuntivo.

Con specifico riferimento, invece, al fatto che il **debito fosse soltanto uno** (peraltro di ammontare non elevato) la Corte di Cassazione, pur rilevando la **presenza di altri debiti** richiamati nella sentenza di fallimento, evidenzia che **"lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva"**.

Invero, **non assume rilievo** nemmeno il fatto che il **patrimonio sia superiore ai debiti** contratti dalla società, potendo essere quest'ultimo **non facilmente liquidabile**, o, comunque, in altro modo impegnato; allo stesso modo, **potrebbe essere dichiarato fallito un imprenditore** che presenta una situazione in cui **l'attivo supera il passivo**.

Come noto, però, ai sensi dell'[articolo 15, comma 9, L.F.](#), non è possibile dichiarare il fallimento se **l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati** risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente **inferiore a 30.000 euro**.

**Se la suddetta soglia non è superata**, dunque, **anche in presenza di uno stato di insolvenza** del debitore è **esclusa la possibilità di dichiarare fallimento**. Purtuttavia si rende necessario precisare che tale limite **non** riguarda soltanto il debito verso il creditore che richiede il fallimento (potendo lo stesso essere anche di importo inferiore), ma **tutti i debiti scaduti e non pagati che risultano dagli atti dell'istruttoria prefallimentare**.

Nel caso di specie **il debitore non riteneva superata la suddetta soglia**, posto che parte degli importi **dovevano essere esclusi dal computo**, essendo dovuti a titolo di **interessi di mora**.

Con riferimento a quest'ultimo punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che **anche gli interessi maturati devono essere inclusi nel computo** dei debiti scaduti e non pagati.

Il **ricorso** della società fallita è stato quindi **respinto**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Maggioranza di soci non professionisti nelle STP: il nuovo parere del CNDCEC (PO n. 132/2021)***

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**



Walter Pellegrini, Commercialista, Distretto Tessile, Prato, Lunedì ore 15:32.

***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

La disciplina normativa in materia di STP continua a far emergere richieste di chiarimenti da parte dei professionisti che intendono esercitare la professione attraverso un unico soggetto giuridico e che sollevano dei dubbi in merito alla relativa composizione societaria, soprattutto con riferimento alle percentuali di partecipazione dei soci non professionisti.

Abbiamo già analizzato nel precedente contributo *“Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti”* il Pronto Ordini del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 99 del 30 giugno 2021, in relazione alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti una STP con maggioranza del capitale sociale detenuta dal socio professionista non commercialista al 95%.

Recentemente, con il Pronto Ordini n. 132 del 22 novembre 2021, il CNDCEC ha nuovamente risposto a una richiesta di chiarimenti in materia di costituzione di una STP nella forma di società semplice con la maggioranza della partecipazione al capitale sociale attribuita ai soci non professionisti.

#### IL CASO

Il quesito riguarda la possibilità di costituire una STP in forma di società semplice con le seguenti partecipazioni al capitale sottoscritto:

- 10% professionista iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti;
- 90% due soci non professionisti.

Si chiede, inoltre, se è possibile limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti

prevedendo nei patti sociali la necessità del consenso dell'unico socio professionista per l'assunzione di qualsiasi decisione.

LA SOLUZIONE del CNDCEC

Continua a leggere [qui](#)

## GIORNALISMO COSTRUTTIVO

---

### ***I 4 principi del giornalismo costruttivo e di qualità***

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

In questo periodo storico il giornalismo sembra essere giunto a un punto di non ritorno. Uno di quei momenti in cui **occorre riprendere in mano i contenuti, i valori e le visioni** per tracciare un percorso differente. Con questa mission ho fondato il Constructive Network che oggi conta oltre 90 professionisti dell'informazione e della comunicazione.

Puntando su una narrazione costruttiva, stiamo delineando nuovi percorsi, nuove visioni e nuovi sguardi che ci condurranno verso un **nuovo modo di raccontare la realtà che ci circonda**. Un viaggio stimolante che si costruisce giorno dopo giorno con il confronto, l'ascolto del lettore e l'esplorazione di territori nuovi.

Alla base di questa avventura ci sono nozioni apprese dalle esperienze di giornalismo costruttivo di altri paesi europei ma anche riflessioni nate osservando il panorama italiano dell'informazione. Il risultato di questo confronto è il Manifesto per un'Informazione Costruttiva che racconta i valori che ci muovono a lavorare in modo etico e responsabile.

Un Manifesto che abbiamo voluto per raccontarci meglio e per provare a favorire il cambiamento.

Nel nostro **Manifesto per un'Informazione Costruttiva** abbiamo scelto di identificare i **4 principi fondamentali** intorno a cui ruota la nostra idea di giornalismo e comunicazione.

1. **Informare secondo etica e rispetto.** Non è il sensazionalismo ciò di cui oggi abbiamo bisogno ma un maggiore approfondimento che va al di là di ciò che viene strillato sui social media o raccontato con parole che fanno leva sullo stato emotivo dei lettori. Serve, crediamo, dare più valore alla notizia.
2. **Raccontare la complessità.** La narrazione costruttiva parte da una necessità impellente per la nostra società oggi: contestualizzare. I dati vanno raccontati solo dopo averli inseriti in un contesto; le storie vanno condivise solo se rientrano in un panorama più ampio di sfumature.
3. **Trovare soluzioni alternative.** Il mondo è complesso e con ogni probabilità lo sarà sempre di più. Quale la nostra opportunità? Raccontare i problemi portando visioni alternative, soluzioni scalabili e storie di resilienza. Perché è solo vedendo le opportunità che si generano altre opportunità.
4. **Ispirare fiducia nei lettori.** Il giornalismo, specie negli ultimi anni, ha perso credibilità per via di esempi poco virtuosi a cui ci siamo abituati. Ma generalizzare non è mai una buona cosa e per questo noi siamo impegnati alla ricerca delle firme e dei media che

credono nell'informazione costruttiva e che giorno dopo giorno sono pronti a ricucire la relazione con il lettore. La fiducia è un valore necessario per il benessere di un Paese.

Quattro elementi fondamentali per noi che possono aprire la strada a nuove riflessioni. Dove vogliamo che vada l'informazione oggi?

